

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4887 del 10/09/2024
Oggetto	"DPR 59/2013 E SMI - DITTA PROGEO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI SORBOLO MEZZANI, LOC. CASALE, STRADA DELLA PACE N. 31 - ADOZIONE DI AUA - PRATICA SUAP 716/2023"
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5089 del 09/09/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno dieci SETTEMBRE 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e smi che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 “Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)”;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021, successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;
- la DD 389/2024 del 24/05/2024;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Unione Bassa Est Parmense in data 11/01/2024 prot. n. 225, acquisita al protocollo Arpae n. PG/2024/5987 del 12/01/2024, presentata dalla Ditta Progeo Società

Cooperativa Agricola nella persona del Presidente del CdA e Gestore i cui dati sono depositati agli atti, con sede legale sita in Comune di Reggio Emilia (RE), loc. Masone, Via Asseverati n. 1 e stabilimento denominato "Unità locale PR/6" sito in Comune di Sorbolo Mezzani, loc. Casale, Strada della Pace n. 31, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447** per cui ha fornito valutazione di impatto acustico firmata da un tecnico abilitato in acustica ambientale;
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di *"essiccazione cereali, granaglie; stoccaggio cereali e frumento"*;

RILEVATO CHE:

l'istanza di AUA di cui all'oggetto è inserita all'interno del Procedimento Unico ai sensi dell'art. 53 della L.R. n. 24/2017 per ampliamento mediante la realizzazione di nuovi sili, in variante alla pianificazione territoriale vigente da effettuarsi in Sorbolo Mezzani, loc. Casale, Strada della Pace n. 31 (pratica SUAP 716/2023) richiesta dalla Ditta Progeo Società Cooperativa Agricola.

RILEVATO ALTRESÌ CHE:

a seguito dell'istruttoria condotta l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento in oggetto comprende anche il seguente titolo abilitativo:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs.152/06 e smi;**

VISTI:

- la richiesta di integrazioni formulata da Arpae ST di Parma in sede di I^a Conferenza dei Servizi tenutasi in data 07/02/2024 in cui si è verbalizzato quanto di seguito: *".....dovrà essere dettagliata la modalità di funzionamento della buca di carico esistente e della gestione dei cumuli della materia prima sul piazzale esterno con un'attenta valutazione delle potenziali fasi origine di emissioni diffuse, della possibilità tecnica di aspirazione e convogliamento di parte delle stesse e delle modalità operative per la loro riduzione, nelle fasi che risultano tecnicamente non aspirabili e convogliabili..."*

- e da Arpae SAC con nota prot. n. PG/2024/10044 del 18/01/2024, anch'esso acquisito in sede di Conferenza di Servizi;
- la documentazione integrativa della Ditta trasmessa dal SUAP in data 07/05/2024 prot. n. 2900 ed acquisita a prot. Arpae n. PG/2024/84509 del 08/05/2024;
 - la richiesta di integrazioni del Comune di Sorbolo Mezzani e di Arpae ST relativamente alla matrice scarichi idrici in sede di II^a Conferenza di Servizi tenutasi in data 29/05/2024 in cui si è verbalizzato quanto di seguito: *"...il tipo di scarico proposto non risulta conforme alla DGR 1053/22003 e pertanto non risulta accoglibile nè per il Comune e neppure per Arpae ST [...] la soluzione alternativa, per il Comune, potrebbe essere l'impiego di bagno chimico oppure uno scarico in acque superficiali..."*;
 - la documentazione integrativa della Ditta trasmessa dal SUAP in data 21/06/2024 prot. n. 4144 ed (prot. Arpae n. PG/2024/115164 del 21/06/2024) e in data 12/07/2024 prot. n. 4671 (prot. Arpae n. PG/2024/127989 del 12/07/2024), quest'ultima in risposta a quanto richiesto da Arpae SAC in data 24/06/2024 prot. n. PG/2024/116161;
 - la relazione tecnica in merito alla matrice emissioni in atmosfera di Arpae ST prot. n. PG/2024/132659 del 19/07/2024, depositata agli atti;
 - quanto emerso in sede di III^a Conferenza di Servizi tenutasi in data 26/07/2024 relativamente alla proposta della Ditta di realizzazione di scarico in acque superficiali, come di seguito verbalizzato *"...l'unica soluzione possibile per la Ditta è quello di scaricare, con l'introduzione di fossa imhoff e filtro percolatore, in acque superficiali del canale Gambina..."*;
 - i seguenti pareri pervenuti acquisiti in sede di IV^a Conferenza di Servizi conclusiva tenutasi in data 29/08/2024:
 - l'autorizzazione allo scarico del Comune di Sorbolo Mezzani (comprensivo del parere di Arpae-ST acquisito a prot. comunale n. 13452/2024 e del parere del Consorzio di Bonifica Parmense prot. n. 7110 del 28/08/2024) del 29/08/2024 prot. n. 14162, *allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1)*;
 - il parere del Comune di Sorbolo Mezzani in merito alla compatibilità urbanistica e alla matrice impatto acustico, comprensivo di nulla osta di Arpae-ST prot. n. PG/2024/143990 del 06/08/2024 ed il parere per quanto di competenza di AUSL - Dipartimento di Sanità Pubblica, espressi in sede di IV^a Conferenza di Servizi di cui si allega il verbale trasmesso dal SUAP con prot. n. 6243 del 03/09/2024 (prot. Arpae n. PG/2024/159324 del 04/09/2024) quale parte integrante della presente *(Allegato 2)*;

CONSIDERATO CHE per le emissioni in atmosfera:

1. l'attività industriale consiste nella *“essiccazione cereali, granaglie e soia; stoccaggio cereali, semi oleosi e prodotti zootecnici”*;
2. La società Progeo S.C.A. ad oggi risulta attiva c/o il sito produttivo di Strada della Pace 31 in Sorbolo Mezzani (PR); la ditta ha presentato domanda per il rilascio dell'AUA per la prevista attivazione di un pulitore a trabatto, n.2 postazioni carico camion che saranno dotate di sistema di aspirazione e impianto di abbattimento e n.8 nuovi sili;
3. il conferimento della materia prima avviene mediante
 - scarico direttamente sul piazzale in aree dedicate, dove i prodotti (soprattutto grano tenero, orzo, pisello, mais, sorgo e semi di girasole) sono stoccati in cumuli che vengono ricoperti da teloni. Per il carico dei prodotti sopra menzionati viene utilizzata una pala gommata assistita da un carrello elevatore munito di spazzola, per la successiva pulizia delle aree limitrofe. Tale modalità viene utilizzata esclusivamente per i conferimenti effettuati da mezzi agricoli che sono dotati di struttura non compatibile con la modalità seguita nella buca di carico;
 - scarico nella buca di carico esistente, che è dislocata all'interno di una struttura prefabbricata da cui si accede mediante due portoni ad impacchettamento verticale. I mezzi scaricano la materia prima in tramogge dalle quali (se l'umidità dei prodotti è inferiore al 14%) viene estratto e convogliato mediante elevatori metallici a tazze ai sili di stoccaggio. Se invece l'umidità è più alta, il prodotto viene prima inviato alla linea di essiccazione. Poiché la struttura esistente non è dotata di impianto di aspirazione, nel corso della CdS del giorno 29/05/2024 la Ditta ha specificato che questa struttura viene utilizzata per i mezzi agricoli che, non avendo la possibilità dello scarico laterale, non possono utilizzare la nuova buca. Proprio per la tipologia dei mezzi agricoli (carrì e carretti con varie configurazioni), non è possibile tecnicamente aspirare la buca di carico, in quanto non è possibile posizionare l'aspirazione a bordo della buca in quanto deve rimanere accessibile da tutti i lati.

Quindi per evitare la diffusione delle polveri **i portoni rimarranno chiusi nel corso della fase di scarico e per i successivi 15 minuti;**

- scarico nella nuova buca di carico che sarà munita di nove moduli aspiranti e filtranti che verranno convogliati in atmosfera mediante le tre nuove emissioni E.07-E.08-E.09;
4. presso l'impianto sono presenti 12 sili dotati di torrini di raffreddamento (da S1 a S12) posti sul tetto che sono utilizzati come ricambio d'aria per il controllo della temperatura interna ai silos. Poiché tali sfiati non sono dotati di filtri a maniche verrà prescritto che dovranno essere utilizzati sistemi di trasporto non pneumatici, velocità ridotta di riempimento/svuotamento e riempimento per non più di 3/4 della capacità. Gli sfiati dei silos di nuova installazione dovranno invece essere conformi a quanto prescritto dalla DGR 1769/2010.

5. da settembre ad ottobre vengono effettuate operazioni di essiccazione dei semi di soia e del mais; saltuariamente, anche su grano, semi di girasole e sorgo. E' presente un bruciatore in vena d'aria alimentato a metano con potenza 1.423 kW a servizio dell'impianto di essiccazione che è collegato alle emissioni E05 ed E06;
6. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
7. è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2030);
8. è stata dichiarata la presenza di impianti non sottoposti al Titolo I come previsto da art.272 comma 5 del D.L.gs. 152/06 smi e più precisamente:

EMISSIONE E10 "Sfiato box compressore"

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

il presente provvedimento è finalizzato all'ampliamento mediante realizzazione di nuovi silos afferenti allo stabilimento a nome Progeo Società Cooperativa Agricola sito nel Comune di Sorbolo Mezzani, loc. Casale, Strada della Pace n. 31 (pratica SUAP 716/2023);

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i. l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Progeo Società Cooperativa Agricola nella persona del Presidente del CdA e Gestore i cui dati sono depositati agli atti, con sede legale sita in Comune di Reggio Emilia (RE), loc. Masone, Via Asseverati n. 1 e stabilimento denominato "Unità locale PR/6" sito in Comune di Sorbolo Mezzani, loc. Casale, Strada della Pace n. 31, relativamente all'esercizio dell'attività di

“essiccazione cereali, granaglie e soia; stoccaggio cereali, semi oleosi e prodotti zootecnici” comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici (titolo abilitativo “autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”) di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Sorbolo Mezzani (comprensivo del parere di Arpae-ST acquisito a prot. comunale n. 13452/2024 e del parere del Consorzio di Bonifica Parmense prot. n. 7110 del 28/08/2024) del 29/08/2024 prot n.14162 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

per le emissioni in atmosfera (titolo abilitativo “autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.”) l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare, anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE E01: -“Aspirazione generale tramogge e trasporti”.
(Emissione nuova)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particolato.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	5 000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	4	h

Durata giorni/anno:	120	giorni
Altezza minima:	9	m
Materiale Particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E02: -"Aspirazione generale pulitura".
(Emissione nuova)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	5 000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	4	h
Durata giorni/anno:	120	giorni
Altezza minima:	16	m
Materiale Particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E03: -"Aspirazione carico rinfusa".
(Emissione nuova)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	1 000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	4	h
Durata giorni/anno:	120	giorni

Altezza minima:	6	m
Materiale Particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E04: -"Aspirazione carico rinfusa"
 (Emissione nuova)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	1 000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	4	h
Durata giorni/anno:	120	giorni
Altezza minima:	8	m
Materiale Particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E 05: -"Aspirazione essiccatoio"
 (Emissione esistente)

A servizio di tale fase lavorativa, è presente un bruciatore in vena d'aria alimentato a metano della potenzialità pari a 1423 kW.

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	40 000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	3	h

Durata giorni/anno:	120	giorni
Altezza minima:	20	m
Materiale Particellare	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	35	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E 06: -"Aspirazione essiccatoio"
 (Emissione esistente)

A servizio di tale fase lavorativa, è presente un bruciatore in vena d'aria alimentato a metano della potenzialità pari a 1423 kW.

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	40 000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	3	h
Durata giorni/anno:	120	giorni
Altezza minima:	20	m
Materiale Particellare	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	35	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E07: -"Aspirazione nuova buca di carico"
(Emissione nuova)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	27 000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	10	h
Durata giorni/anno:	180	giorni
Altezza minima:	10	m
Materiale Particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E08: -"Aspirazione nuova buca di carico"
(Emissione nuova)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	27 000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	10	h
Durata giorni/anno:	180	giorni
Altezza minima:	10	m
Materiale Particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E09: -"Aspirazione nuova buca di carico"
(Emissione nuova)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	27 000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	10	h
Durata giorni/anno:	180	giorni
Altezza minima:	10	m
Materiale Particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Da Sf1 a Sf12 - "Sfiati silos esistenti"

(emissioni esistenti)

I silos in questione sono dotati di torrini che sono funzionali alla conservazione del prodotto stoccato in quanto, in caso di aumento della temperatura, si attiva un gruppo frigo mobile, in modo da immettere aria refrigerata, che, dopo essere passata attraverso il materiale stoccato, fuoriesce dai torrini.

Come sistema di contenimento delle eventuali emissioni polverulente, la ditta dichiara quanto segue:

1. che la materia prima è scaricata all'interno dei suddetti i sili tramite coclee e trasporti meccanici chiusi;
2. che la materia prima scaricata all'interno dei suddetti sili è già setacciata e ventilata e pertanto è pulita.

Come sistemi contenitivi supplementari si prescrive:

3. che la velocità massima di movimento dell'aria all'interno è pari a 1 m/h;
4. che i sili sono riempiti al massimo a tre quarti del loro volume totale;

Sf13a-Sf13b-Sf14a-Sf14b-Sf15a-Sf15b-Sf16a-Sf16b-Sf17a-Sf16b-Sf17a-Sf17b-Sf18a-Sf18b-Sf19a-Sf19b-Sf20a-Sf20b - "Sfiati silos nuovi"

(Emissioni nuove)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	365	giorni
Materiale Particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Nel caso di sili di stoccaggio dei cereali, il limite si considera automaticamente rispettato, qualora i sili siano dotati di idonei sistemi di filtrazione delle polveri sviluppate nelle fasi di carico pneumatico e tali sistemi siano dotati di misuratore di pressione differenziale e mantenuti in perfetta efficienza, attraverso una manutenzione periodica annuale.

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, **per le emissioni E01 - 02 - 03 - 04 - 07 - 08 - 09 - Sf13a - Sf13b - Sf14a - Sf14b - Sf15a - Sf15b - Sf16a - Sf16b - Sf17a - Sf17b - Sf18a - Sf18b - Sf19a - Sf19b - Sf20a - Sf20b** si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti originanti le emissioni E01 - 02 - 03 - 04 - 07 - 08 - 09 - Sf13a - Sf13b - Sf14a - Sf14b - Sf15a - Sf15b - Sf16a - Sf16b - Sf17a - Sf17b - Sf18a - Sf18b - Sf19a - Sf19b - Sf20a - Sf20b dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti originanti le emissioni E01 - 02 - 03 - 04 - 07 - 08 - 09 - Sf13a - Sf13b - Sf14a - Sf14b - Sf15a -**

Sf15b - Sf16a - Sf16b - Sf17a - Sf17b - Sf18a - Sf18b - Sf19a - Sf19b - Sf20a - Sf20b è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;

- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- la comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata;
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni E01-02-05-06-07-08-09 debbono avere una periodicità annuale

EMISSIONI DIFFUSE

Ai fine del contenimento delle emissioni diffuse generate dallo stoccaggio della materia prima in cumuli sui piazzali, la Ditta dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

1. Utilizzo di teloni spalmati in PVC per evitare la diffusione delle polveri dei cumuli in superficie asfaltata impermeabile;
2. Spazzamento periodico delle stratificazioni polverose dalle sedi di passaggio dei mezzi con spazzola montata sull'unico carrello elevatore;
3. Movimentazione delle materie prime umide con l'unica pala gommata, verso la buca di ricevimento, per ricevere i trattamenti di essiccazione;
4. Limitazione della velocità di transito a 10 km/h massimo per evitare fenomeni di sollevamento e risospensione delle polveri;
5. Spazzatura periodica delle aree impermeabili che presentano residui di prodotto

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	PROGEO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA
Partita IVA/Codice fiscale:	00127250355
Sede legale:	Via Asseverati, 1 - loc. Masone, Comune di Reggio Emilia
Sede locale impianti:	STRADA DELLA PACE 31 - Comune di SORBOLO MEZZANI.
Attività sede locale (C.C.I.A.):	stoccaggio ed essiccazione cereali, granaglie
Settore attività CRIAER:	4,1
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Capacità stoccaggio materia prima
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	24 000 t
Indicatore 2:	Prodotti finiti (soia e mais essiccati e cereali, legumi e semi stoccati e conservati senza trattamento)
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 2:	47 500 t/anno
Parametri di esercizio	

Giorni/anno funzionamento:	365
Altezza media sbocco emissione:	6 m
Temperatura media emissioni:	300 K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	1 800 Kg/anno
Ossidi di azoto (NO _x):	5 100 Kg/anno
Monossido di carbonio (CO):	1 450 Kg/anno

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in

cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

per il rumore (titolo abilitativo “comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447”) al rispetto rigoroso da parte del gestore per l’esercizio dell’attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Sorbolo Mezzani, comprensivo di nulla osta di Arpae-ST prot. n. PG/2024/143990 del 06/08/2024, acquisito in sede di IV^ Conferenza di Servizi prot SUAP n. 6243 del 03/09/2024, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Unione Bassa Est Parmense si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP. L’AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale da parte del SUAP a sua volta ricompreso nel Procedimento Unico finalizzato all’ampliamento mediante realizzazione di nuovi sili afferenti allo stabilimento a nome Progeo Società Cooperativa Agricola sito nel Comune di Sorbolo Mezzani, loc. Casale, Strada della Pace n. 31 (pratica SUAP 716/2023), relativo all’insediamento in esame e per 15 anni. L’eventuale richiesta di rinnovo dell’AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP Unione Bassa Est Parmense, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Sorbolo Mezzani, Consorzio di Bonifica Parmense e ad AUSL Dipartimento di Sanità pubblica.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Unione Bassa Est Parmense all’interno del procedimento per il rilascio dell’AUA contenuto nel Procedimento Unico finalizzato all’ampliamento mediante realizzazione di nuovi sili afferenti allo stabilimento a nome Progeo Società Cooperativa Agricola sito nel Comune di Sorbolo Mezzani, loc. Casale, Strada della Pace n. 31 (pratica SUAP 716/2023) e prende efficacia solo a seguito della conclusione favorevole di tale procedimento sovraordinato, a cui, pertanto, è vincolato e condizionato.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/2013 è , far data dal 01/06/2024 Elisabetta Ardesi

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza

Rif. Sinadoc: 2024/4926

Istruttore di riferimento: Tommaso Taticchi

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC** aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del


punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Allegato 1



COMUNE DI SORBOLO MEZZANI

(Provincia di Parma)



Servizio Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo Economico
Ufficio Ambiente

Prot. 2024/(rif. PEC)

Sorbolo, 29/08/2024

Oggetto: Autorizzazione allo scarico ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale - Ditta PROGEO s.c.a., insediamento in Sorbolo Mezzani, loc. Casale, strada della Pace (Rif. Pratica SUAP Unione Bassa Est Parmense n. 716/2023)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI, MANUTENZIONI E DECORO CITTADINO

VISTA la Legge Regionale 5 dicembre 2018, n. 18, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 380 in pari data, recante “Istituzione del Comune di Sorbolo Mezzani mediante fusione dei Comuni di Sorbolo e Mezzani nella Provincia di Parma”, con la quale è stato istituito, a far tempo dal 1° gennaio 2019, il Comune di Sorbolo Mezzani mediante fusione dei contigui Comuni di Sorbolo e di Mezzani;

VISTO il vigente regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Sorbolo Mezzani;

RICHIAMATI i decreti sindacali nn. 16, 17, 18, 19 e 20 del 01/08/2024 con i quali sono stati nominati i titolari di E.Q. dell’Ente ed indicate le relative sostituzioni, in caso di assenza, impedimento o vacanza;

VISTO l’art.107, commi 1,2,3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

PREMESSO CHE

- l’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;
- l’art.112, comma 1, della L. R. 21/04/1999 n. 3 e s.m.i., delega ai Comuni la competenza al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi in rete fognaria nonché agli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature

VISTI:

- la L.R. 21/04/1999 n. 3 e s.m.i. che conferma in capo alle province (art. 111) la competenza al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi industriali che non recapitano in pubbliche fognature, ed in capo ai comuni (art. 112) la competenza del rilascio dell’autorizzazione degli scarichi recapitanti in pubblica fognatura nonché degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature;
- la L.R. 06 marzo 2007, n. 4, “Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali”
- la L.R. 30 luglio 2015, n.13, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”
- la DGR 28 dicembre 2015 n. 2230 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della legge regionale n. 13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle unità tecniche di missione (utm). Decorrenza delle funzioni oggetto di riordino. Conclusione del processo di riallocazione del personale delle province e della città metropolitana”;

VISTI inoltre:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., ed in particolare la Parte Terza “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;
- la D.G.R. 9 giugno 2003, n. 1053, “Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs. 152/99 come modificato dal D.Lgs. 258/00 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”;
- la D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 286, “Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
- la D.G.R. 18 dicembre 2006, n. 1860, “Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione G.R. n. 286 del 14/02/2005”;
- il Nuovo Regolamento del servizio di fognatura e depurazione dell’Autorità di Ambito territoriale di Parma A.T.O. 2, approvato dall’assemblea dell’Agenzia con Deliberazione n. 6 del 29/08/2011 ed entrato in vigore a far data dal 1/10/2011;

VISTO infine il D.P.R. 59 del 13/03/2013 e s.m.i. recante Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

ESAMINATA l’istanza per l’autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale presentata, nell’ambito della procedura di AUA e pervenuta a questo ente, per il tramite del SUAP Unione Bassa Est parmense (rif. pratica SUAP Unione Bassa Est parmense n. 716/2023) con nota prot. 13340 del 12/08/2024, ai sensi della normativa vigente dal sig. Salsi Graziano, in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della ditta Progeo s.c.a., con sede legale in Reggio Emilia, Via Asseverati n. 1 - loc. Masone, in riferimento all’unità produttiva sita in Sorbolo Mezzani, loc. Casale, Strada della pace n. 31, nella quale viene svolta l’attività di essiccazione cereali, granaglie; stoccaggio cereali e frumento;

RILEVATO CHE, per tale domanda, annessa a istanza di rilascio di nuova AUA, come si evince dalla documentazione tecnica presentata:

- lo scarico in oggetto (S2) risulta costituito da acque dei servizi igienici, utilizzati in maniera discontinua e stagionale ed ha la consistenza di 2 AE;
- le acque reflue prima dell’immissione nel ricettore vengono sottoposte a specifico trattamento mediante passaggio in fossa imhoff e filtro percolatore;
- il corpo ricettore è il canale consortile Gambina;

VISTO il *parere favorevole con prescrizioni* al rilascio dell’autorizzazione allo scarico in acque superficiali rilasciato da ARPAE – Servizio territoriale Sezione di Parma Area Prevenzione Ambientale Ovest – con prot. n. 149319/2024, registrato al prot. n. 13452/2024 del Comune di Sorbolo Mezzani, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente autorizzazione, che ne recepisce integralmente i contenuti, nel quale lo scarico viene classificato come *acqua reflua domestica*;

RILEVATO che il corpo idrico ricettore ricade nella competenza del Consorzio di Bonifica Parmense, che pertanto dovrà rilasciare apposito atto di assenso allo scarico di che trattasi;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa;

per quanto di competenza e fatti salvi diritti di terzi,

In assenza del Responsabile del servizio assetto ed uso del territorio – sviluppo economico,

AUTORIZZA

Il sig. Graziano Salsi, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della ditta Progeo s.c.a., con sede legale in Reggio Emilia, Via Asseverati n. 1, loc. Masone, a riversare le acque reflue domestiche provenienti all’unità produttiva sita in Sorbolo Mezzani, loc. Casale, Strada della pace n. 31,

in corpo idrico superficiale (scarico denominato S2, recapitante nel Canale Gambina), previa acquisizione dell'atto di assenso previsto da parte del Consorzio di Bonifica Parmense, in conformità a quanto previsto negli elaborati tecnici di riferimento, e con l'obbligo altresì di rispettare le prescrizioni seguenti:

1. L'intervento dovrà realizzato conformemente al progetto ed alla documentazione tecnica presentata.
2. L'installazione degli impianti di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate.
3. Dovrà essere installato un pozzetto di ispezione a valle dell'impianto di depurazione per il controllo dello scarico; le caratteristiche dovranno essere tali da garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.
4. Dovrà essere garantito il deflusso del refluo scaricato nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
5. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di depurazione, o da persona appositamente delegata o da ditta specializzata. Delle operazioni di manutenzione deve essere tenuta la documentazione da rendere visionabile agli agenti accertatori.
6. I fanghi derivanti dagli impianti di depurazione dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento.
7. Prima della messa in esercizio dello scarico, la ditta autorizzata dovrà acquisire dal Consorzio di Bonifica Parmense idonea concessione, con l'obbligo altresì di rispettare le prescrizioni che saranno ivi impartite.
8. Al momento della realizzazione ed entrata in esercizio della pubblica fognatura nel tratto antistante all'insediamento produttivo in argomento, la ditta dovrà tempestivamente provvedere all'allaccio alla stessa e alla contestuale dismissione dello scarico in corpo idrico superficiale S2.

La presente autorizzazione assume durata massima pari all'Autorizzazione Unica Ambientale nell'ambito del cui procedimento viene emessa.

Si ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 124 comma 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamenti o a ristrutturazioni che comportino variazioni qualitative e/o quantitative dello scarico, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto.

Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui sopra comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Graziella Gagliano

per il Responsabile del Servizio
Assetto ed uso del territorio

il Responsabile del servizio
espropriazioni, manutenzioni e decoro cittadino
(ing. Sonia Berselli)

(firme apposte digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005)



Spett.
Unione Bassa Est Parmense
Sportello Unico Attività Produttive
PEC - suap.unionebassaestparmense@legamail.it

Spett.
PROGEO SOC. COOP. AGRICOLA
c/o
Ing. Donati Lorenzo
PEC – zeroassociati@pec.it

OGGETTO: (COD. CBP 8-2024) PRATICA SUAP N° 716/2023 del 18/10/2023. Permesso di costruire per ampliamento mediante la realizzazione di nuovi sili, in variante alla pianificazione territoriale vigente ai sensi dell'art. 53 della L.R. n. 24/2017. Rilascio parere di competenza.

In riferimento alla procedura in oggetto, considerati:

- il ricevimento della domanda pervenuta in data 11/01/2024 con nostro prot. 284;
- la Conferenza dei Servizi tenutasi in data 07/02/2024, durante la quale sono state richieste integrazioni da parte dello scrivente;
- le integrazioni ricevute in data 08/05/2024 con nostro prot. 4480;
- la seconda Conferenza dei Servizi tenutasi in data 29/05/2024;
- le ulteriori integrazioni ricevute in data 21/06/2024 con i prot. 5782 e 5780 e in data 28/06/2024 con prot. 5947
- il parere d'invarianza idraulica rilasciato dallo scrivente con nostro prot. 6513 del 25/07/2024;
- la terza Conferenza dei Servizi tenutasi in data 26/07/2024;
- le ulteriori integrazioni ricevute in data 19/08/2024 con nostro prot. 6928;

valutata la documentazione pervenuta, con la presente si comunica quanto segue.

In merito allo scarico del servizio igienico, considerati l'impossibilità di mantenere la vasca a tenuta, il permesso negato per l'installazione di un bagno chimico e l'allaccio previsto alla futura fognatura pubblica di prossima realizzazione, si esprime parere favorevole subordinato alla richiesta di concessione allo scarico nel canale consortile Cavo Gambina del Casale da parte della ditta Progeo Soc. Coop. Agricola.

Via Emilio Lepido, 70/1A 43123 PARMA tel. 0521-381311 fax 0521-381309

www.bonifica.pr.it C.F. 92025940344

PEC: protocollo@pec.bonifica.pr.it

Essendo lo scarico di natura provvisoria fino al previsto allacciamento alla pubblica fognatura, non si prescrive una difesa spondale per il manufatto del tubo di scarico. Si prescrive tuttavia l'installazione di un dispositivo antirigurgito sul collettore terminale, al fine di evitare possibili reflussi di acque provenienti dal canale di bonifica.

La richiesta di concessione dovrà pervenire allo scrivente prima della realizzazione dell'opera, trasmettendo tutta la documentazione necessaria alla richiesta, inclusi:

- elaborati relativi al manufatto di scarico;
- planimetria dettagliata della rete di scarico;
- sezione del canale di bonifica in corrispondenza del manufatto;
- particolari costruttivi pertinenti.

Si ricorda, infine, che per ogni altro aspetto non esplicitamente riportato nella presente, è obbligatorio rispettare i vincoli imposti dal Regolamento di Polizia Idraulica Consortile.

Distinti saluti.

Il Direttore
Ing. Fabrizio Useni



Ing. Jacopo Lauri
Ing. Elisa Trombi
Ufficio Agrario, Ambiente e Concessioni
Mail concessioni@bonifica.pr.it
Tel 800-220797

Comune di Sorbolo Mezzani
pec: protocollo@postacert.comune.sorbolo mezzani.pr.it

Oggetto: riferimento prot. N. 716/2023 del 18/10/2023 e prot: 8009/2024 del 15/05/2024. Domanda di autorizzazione allo scarico inoltrata da: Ditta PROGEO SCA, edificio sito in Sorbolo Mezzani Strada della Pace, 31.

Vista la documentazione presentata presso *ARPAE S.T.* in data 09/08/2024 prot. n° 147727 a seguito della III CdS del 26/07/2024.

La richiesta riguarda un edificio abitativo di 2 abitanti equivalenti, scarico discontinuo.

Visti gli elaborati tecnici: planimetria rappresentativa degli scarichi, schede tecniche degli impianti di depurazione, relazione tecnica, verbali CDS.

Vista la Delibera C.I.M. 4/2/77;
visto il D.lgs. 03/04/2006, n° 152;
vista la L.R. 21 aprile 1999, n° 3;
vista la L.R. 24 marzo 2000, n° 22;
vista la Delibera G.R. 09/06/2003, n.1053.

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'autorizzazione allo scarico dei reflui derivanti esclusivamente dai servizi igienici nel seguente recapito: al suolo (Canale Gambina) previo trattamento in fossa Imhoff filtro percolatore anaerobico; classificandolo come acqua reflua domestica nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. L'intervento venga realizzato conformemente al progetto ed alla documentazione tecnica presentata.
2. L'installazione degli impianti di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate.
3. Dovrà essere installato un pozzetto di ispezione a valle dell'impianto di depurazione per il controllo dello scarico; le caratteristiche dovranno essere

- tali da garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.
4. Sia garantito il deflusso del refluo scaricato nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
 5. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di depurazione, o da persona appositamente delegata o da ditta specializzata. Delle operazioni di manutenzione deve essere tenuta la documentazione da rendere visionabile agli agenti accertatori.
 6. I fanghi derivanti dagli impianti di depurazione dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento.

Si rammenta infine, come al punto 4.7 – III della Deliberazione Regionale n. 1053 del 09/06/2003, laddove non intervengano modifiche agli edifici tali da determinare variazione alle caratteristiche quali-quantitative dello scarico oggetto dell'autorizzazione, sia previsto il rinnovo tacito per gli scarichi di acque reflue domestiche con recapito diverso dalla pubblica fognatura.

Distinti saluti

Il Tecnico
E. Felloni

La Responsabile del Distretto
Alessandra Copelli


documento firmato digitalmente

Rif. n. 24/147727
rif. Sin.24/19214

Allegato 2



UNIONE BASSA EST PARMENSE
 Provincia di Parma
SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE



PRATICA SUAP N° 716/2023 del 18/10/2023

Oggetto: **Permesso di costruire per ampliamento mediante la realizzazione di nuovi sili, in variante alla pianificazione territoriale vigente ai sensi dell'art. 53 della L.R. n. 24/2017**

Ditta Richiedente: **PROGEO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA**

Ubicazione: **Sorbolo Mezzani, PR, Strada della Pace 31**

Tecnico progettista: **Ing. Donati Lorenzo**

pervenuta al SUAP Unione Bassa Est Parmense in data 18/10/2023 prot. n. 6523 del 19/10/2023

VERBALE della IV CONFERENZA dei SERVIZI del 29/08/2024
ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/1990 e s.m.i., dell'art. 53 della L.R. 24/2017

Oggi giovedì 29 agosto alle ore 12:00 si riunisce, in videoconferenza, la Conferenza dei Servizi, convocata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione Bassa Est Parmense, al fine di proseguire l'esame del progetto di ampliamento mediante la realizzazione di nuovi sili in variante alla pianificazione territoriale vigente ai sensi dell'art. 53 comma 1 lett. b) della L.R. 24/2017, da realizzarsi in Sorbolo Mezzani, S.da della Pace 31, comprensivo di richiesta di permesso di costruire e AUA. L'istanza completa dei relativi allegati è stata presentata in data 18/10/2023 al SUAP dall'Ing. Donati Lorenzo, autorizzato dalla ditta **PROGEO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA**, con apposita procura speciale, a cui è stato assegnato il protocollo n. 6523 del 19/10/2023 e successive integrazioni pervenute in data 19/10/2023 prott. N. 6523/6527/6529/6532/6534 del 19/10/2023.

Sono stati convocati a questa seduta con nota prot. n. 5674 del 09/08/2024 per tutti gli aspetti di propria competenza i seguenti Enti/Amministrazioni:

Ente/Amministrazione	Servizio/Ufficio
AUSL di Parma	SPSAL e S.I.P.
ARPAE di Parma	Servizio Territoriale
Comune di Sorbolo Mezzani	
Amministrazione Provinciale di Parma	Servizio Programmazione e Pianificazione Territoriale
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Province di Parma e Piacenza	
IRETI SPA	
Consorzio Bonifica Parmense	

E' stato, inoltre, convocato con la medesima nota il tecnico progettista incaricato dalla Ditta, Ing. Donati Lorenzo, affinché possa fornire eventuali ed ulteriori indicazioni, informazioni e delucidazioni, necessarie agli Enti intervenuti per poter meglio valutare la domanda presentata.

Sono presenti:

Ente/Amministrazione	Referente
Comune di Sorbolo Mezzani	Cocconi Rossella
AUSL di Parma	Mariani Elisa
Consorzio Bonifica Parmense	Lauri Jacopo

Risultano assenti seppur regolarmente convocati la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Province di Parma e Piacenza, IRETI SPA, ARPAE e Provincia di Parma, in quanto hanno fatto già pervenire i propri pareri di competenza.

E' presente, inoltre, l'Ing. Sgarbi Marco, in qualità di rappresentante della Ditta a questa seduta.

Il Responsabile del SUAP dell'Unione Bassa Est Parmense, Dott. Ing. Alessia Benecchi, apre alle ore 12:00 la seduta e prima di passare la parola agli Enti intervenuti, dichiara che:

- in data 31/07/2024 sono state presentate ad integrazione dell'istanza, le integrazioni richieste nella seduta della CDS del 26/07/2024, acquisite con prot. n. 5367 del 01/08/2024, che sono state trasmesse dal SUAP a tutti gli Enti coinvolti con nota prot. n. 5674 del 09/08/2024;
- in data 22/08/2024 è pervenuta una nota della Provincia di Parma prot. n. 23395 del 22/08/2024, acquisita dal SUAP in data 22/08/2024 prot. n. 5916 del 22/08/2024, che si allega come parte integrante e sostanziale e che qui si intende interamente richiamata;

Il Responsabile del SUAP, dopo le dovute premesse e dopo aver dato lettura della nota sopramenzionata, concede la parola al funzionario del Consorzio Bonifica Parmense, Jacopo Lauri, il quale dichiara che in merito all'invarianza idraulica, il Consorzio rilascia parere positivo, in linea con quanto riportato nel parere inviato con prot. n. 6513 del 25/07/2024, previo il rispetto delle seguenti condizioni:

- Gestione delle acque meteoriche. invarianza idraulica e interferenze con il reticolo di Bonifica
Il volume di laminazione complessivo è garantito dalla realizzazione di una vasca a cielo aperto e da tubazioni sovradimensionate, in grado di laminare complessivamente 242 m³. Lo svuotamento della rete, e quindi della vasca, avverrà attraverso un pozzetto di regolazione con bocca tarata di DN 160 mm collegato, tramite una tubazione di DN 200 mm, al tratto finale della rete acque bianche esistente a servizio del comparto, con recapito finale nel Cavo Gambina del Casale.
- Rischio idraulico
Al fine della sicurezza idraulica degli edifici dovrà essere garantito il rispetto di quanto previsto nel Regolamento di Polizia Idraulica Consortile, il quale specifica che i nuovi insediamenti siano impostati alla quota media di almeno 0.50 m più alta della quota attuale del terreno.

Il Consorzio prescrive inoltre che i lavori di ampliamento possano iniziare solo dopo la consegna della malleva firmata da parte della Ditta Progeo Soc. Coop. Agricola.

A questo proposito l'Ing. Sgarbi dichiara che questa verrà presentata solo in seguito alla riunione del Consiglio di Amministrazione della Società prevista per inizio settembre.

Il funzionario della Bonifica prende atto e in merito allo scarico del servizio igienico, considerati l'impossibilità di mantenere la vasca a tenuta, di installare un bagno chimico e l'allaccio previsto alla futura fognatura pubblica di prossima realizzazione, si esprime parere favorevole, come già indicato nel parere del Consorzio con prot. 7110 del 28/08/2024. Prosegue precisando che tale parere è subordinato alla richiesta di concessione allo scarico nel canale consortile Cavo Gambina del Casale da parte della ditta Progeo Soc. Coop. Agricola. Essendo lo scarico di natura provvisoria fino al previsto allacciamento alla pubblica fognatura, non si prescrive una difesa spondale per il manufatto del tubo di scarico. Si prescrive tuttavia l'installazione di un dispositivo antirigurgito sul collettore terminale, al fine di evitare possibili reflussi di acque provenienti dal canale di bonifica.

Il funzionario del Consorzio Bonifica Parmense dichiara, inoltre, che la richiesta di concessione dovrà pervenire allo scrivente prima della realizzazione dell'opera, trasmettendo tutta la documentazione necessaria alla richiesta, inclusi:

- elaborati relativi al manufatto di scarico;

MS
L
C
M
L

- planimetria dettagliata della rete di scarico;
- sezione del canale di bonifica in corrispondenza del manufatto;
- particolari costruttivi pertinenti.

Infine ricorda che per ogni altro aspetto non esplicitamente qui riportato è obbligatorio rispettare i vincoli imposti dal Regolamento di Polizia Idraulica Consortile.

Terminato l'intervento del Consorzio Bonifica Parmense, la parola passa al funzionario dell'AUSL, Elisa Mariani, la quale dichiara, in merito agli aspetti inerenti lo scarico delle acque nere in uscita dal bagno, di accogliere favorevolmente la soluzione che non prevede il bagno chimico ma la messa in opera della fossa imhoff che scaricherà in acque superficiali in canale consortile. Prosegue, inoltre, dicendo che, per quanto riguarda l'aspetto inerente le polveri che si vengono a creare in ambiente chiuso durante il rilascio dei prodotti agricoli nella fossa di scarico nel capannone che non può essere aspirato, poiché l'attività avviene in un periodo molto limitato, sarà sufficiente che la Ditta segnali ai lavoratori che verranno a scaricare, l'utilizzo di opportuni DPI quali mascherine antipolvere.

Concluso l'intervento dell'AUSL, il responsabile del SUAP concede la parola al funzionario del Comune di Sorbolo Mezzani, il quale dichiara che nel periodo di deposito dal 31/01/2024 al 31/03/2024, come verificato dall'ufficio protocollo, non sono pervenute osservazioni da parte di privati, ed esprime, per quanto di competenza dal punto di vista edilizio, il proprio parere favorevole all'intervento proposto, sottolineando che il Permesso di Costruire e gli altri atti correlati verranno rilasciati in seguito alla ratifica dell'espressione della posizione definitiva da parte del Consiglio Comunale del Comune di Sorbolo Mezzani nell'ambito della conferenza dei servizi comportante variante alla pianificazione territoriale vigente ai sensi dell'art. 53 della L.R. n. 24/2017.

L'Arch. Coccoi prosegue ricordando che, come già fatto presente alla Ditta nel corso del procedimento, a seguito di ratifica di Consiglio Comunale per poter procedere al rilascio del titolo abilitativo dovrà essere prodotta perizia extragiudiziale estimativa del valore dell'immobile ante e post intervento per determinare il contributo straordinario che dovrà essere corrisposto al Comune di Sorbolo Mezzani.

Il funzionario prosegue dicendo che in riferimento ai pareri ambientali il Comune si esprime come segue:

- parere favorevole, per quanto di competenza, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel nulla-osta ARPAE sulla matrice rumore;
- parere favorevole, per quanto di competenza, sulla matrice emissione;
- per quanto riguarda la matrice scarichi parere favorevole: il comune, sentito il Consorzio Bonifica Parmense ed acquisito il parere Arpa, procederà al rilascio della prevista autorizzazione, subordinandone la validità alla concessione che sarà rilasciata dal Consorzio. L'atto autorizzativo in corso di emissione inoltre, prescriverà l'allaccio alla Pubblica fognatura, non appena la stessa sarà realizzata e in esercizio, e la contestuale cessazione dello scarico in corpo idrico superficiale.

La stessa conclude l'intervento esprimendo per quanto di competenza e fatto salvo i diritti di terzi, un parere favorevole complessivo per tutti gli uffici coinvolti nel procedimento con le prescrizioni e precisazioni sopraindicate.

Terminato l'intervento del funzionario comunale, la Conferenza dei Servizi, alla luce di quanto emerso, conclude alle ore 12.50 la quarta e conclusiva seduta con esito favorevole condizionato al rispetto di quanto espresso dai singoli Enti per le specifiche competenze, precisando che il provvedimento conclusivo di SUAP per la realizzazione dell'intervento potrà essere rilasciato solo in seguito all'approvazione definitiva in Consiglio Comunale del progetto presentato comportante variante allo strumento urbanistico vigente.

Il presente verbale, a completamento dei precedenti, costituisce determinazione favorevole della Conferenza dei Servizi assumendo anche valore di proposta di variante allo strumento urbanistico vigente del Comune di Sorbolo Mezzani.

Si allegano al presente verbale i seguenti documenti:


- nota Provincia di Parma prot. n. 23395 del 22/08/2024;
- parere Consorzio Bonifica Parmense prot. n. 6513 del 25/07/2024;
- parere Consorzio Bonifica Parmense prot. 7110 del 28/08/2024.

Redatto, letto e sottoscritto in data 29/08/2024


SUAP Unione Bassa Est Parmense: Ing. Alessia Benecchi




Comune di Sorbolo Mezzani: Arch. Cocci Rossella



AUSL di PARMA: Dott.ssa Mariani Elisa




Consorzio Bonifica Parmense: Ing. Lauri Jacopo



Per presa visione:

Ing. Donati Lorenzo



Ing. Sgarbi Marco



prot. Arpae PG/2024/89095 del 15/05/2024
Sinadoc 8927/2024

Spett.le

COMUNE DI SORBOLO MEZZANI
Servizio Assetto ed uso del Territorio Sviluppo Economico

c.a. Responsabile del Servizio
Ing. Valter Bertozzi

inviato con PEC
protocollo@postacert_comune.sorbolomezzani.pr.it

OGGETTO: Permesso di costruire per ampliamento mediante la realizzazione di nuovi sili, in variante alla pianificazione territoriale vigente ai sensi dell'art. 53 della L.R. n. 24/2017– PRATICA SUAP N° 716/2023 del 18/10/2023. Ditta Richiedente: PROGEO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA sita nel Comune di Sorbolo Mezzani, Strada della Pace 31– Parere relativo alla matrice acustica.

Fa seguito alla Vs. istanza acquisita il 15/05/2024 con prot. Arpae PG 2024/89095.

Premesso che:

- tutte le seguenti considerazioni sono state dedotte dalla valutazione previsionale di impatto acustico (relazione datata 27/12/2023) e di quella successiva trasmessa a seguito di quanto richiesta nel corso della CdS del giorno 07/02/2024 datata 25/03/2024, entrambe redatte dal Tecnico Competente in Acustica, dott. Marcheselli Davide;

- trattasi di ampliamento dello stabilimento in cui viene svolta l'attività di stoccaggio ed essiccazione cereali, mediante la realizzazione di 8 nuovi sili sul lato nord-est del sito che affiancheranno quelli esistenti (ogni cella di stoccaggio sarà dotata di n.2 ricambi d'aria) e di una nuova buca di carico munita di nove moduli aspiranti collegate alle nuove emissioni E07-08-09.

Considerato che:

- ai sensi della vigente classificazione acustica del Comune di Sorbolo Mezzani l'attività in esame è insediata in classe V^a "Area prevalentemente industriale", ove sono ubicati i ricettori residenziali, costituiti da una civile abitazione e da uffici di attività produttive;
- i ricettori residenziali prossimi all'insediamento produttivo sono stati identificati e debitamente considerati nella relazione in oggetto;
- l'attività sarà svolta in tempo di riferimento solo diurno, ragione per la quale l'analisi è stata effettuata solo per tale periodo di riferimento;
- la valutazione di impatto acustico esaminata, fondata sia sulla situazione "Ante operam", sia sulla previsione "Ex post", attesta la compatibilità delle attività lavorative presenti e future con il clima acustico dell'area interessata, caratterizzata da livelli di rumorosità in linea con i vigenti limiti di legge;
- le modalità di sviluppo della predetta valutazione risultano conformi a quanto espressamente previsto dalla D.G.R. 673/2004;
- l'idoneità delle risultanze dei monitoraggi sperimentali eseguiti ed i contestuali calcoli previsionali effettuati con l'ausilio del programma di simulazione acustica *SoundPLAN 3.0* sviluppato da *SoundPLAN GmbH, Backnang Germania* attestanti il rispetto dei limiti di legge;

Visti:

- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;

- il D.M. 11 dicembre 1996;
- La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
- La Zonizzazione Acustica del Comune di Parma;

Tutto quanto ciò premesso, nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni condizionato a quanto segue:

entro 30 giorni dalla messa a regime dei nuovi impianti, dovrà essere eseguito un collaudo in opera le cui risultanze dovranno essere trasmesse al Comune di Sorbolo Mezzani e ad Arpae per le verifiche di competenza.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Tecnico competente in acustica
ENTECA n. 5173

Giovanni Saglia

La Responsabile del Distretto di Parma

Alessandra Copelli

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.